



---

*ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE*

---

Circ. n\_183

Noviglio, 08/04/2021

Al personale in servizio

Al RLS dell'Istituto

Agli Atti dell'Istituto

Oggetto: informativa, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs 81/2008 al personale sul *"Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2021"* - *"Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19"* del 13 marzo 2021.

Il sottoscritto dott. Costantino Mariagrazia, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di Datore di Lavoro ai sensi della lettera b), comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs 81/2008 presso l'Istituto comprensivo NOVIGLIO-CASARILE, ritenendo la sicurezza e la salute un valore aziendale e constatato che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, intende, attraverso la presente informativa, estendere alcuni punti riportati nel suddetto documento che, per una migliore comprensione ed esattezza, si riportano per intero anche con il riferimento del paragrafo del documento.

*Cfr paragrafo 1- Misure di prevenzione e controllo non farmacologiche – pagina 2*

- 1 *"La circolazione delle varianti richiede una modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani) in ambito comunitario e assistenziale?" (Cfr paragrafo 1.1 – pagina 2 del documento).*

*"No, non è indicato modificare le misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull'uso delle mascherine e sull'igiene delle mani; al contrario, si ritiene necessaria una applicazione estremamente attenta e rigorosa di queste misure".*

A tal proposito si ricorda che non è stato registrato un cambiamento nelle modalità di trasmissione delle infezioni sostenute da varianti virali, mentre è stata dimostrata una loro maggiore diffusibilità e che la WHO ([World Health Organization](https://www.who.int/)) non ha modificato, al momento, le

raccomandazioni sull'uso dei DPI (*Dispositivi di Protezione Individuali*), dispositivi medici e altre misure di prevenzione e controllo e di salute pubblica.

*Cfr paragrafo 2 - Misure di prevenzione e controllo farmacologiche (vaccinazione) pagina 5*

## 2 “Misure di prevenzione e controllo farmacologiche (vaccinazione)”.

*“Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di dimostrare l'efficacia dei vaccini nella prevenzione delle forme clinicamente manifeste di COVID-19, anche se la protezione, come per molti altri vaccini, non è del 100%. Inoltre, non è ancora noto quanto i vaccini proteggano le persone vaccinate anche dall'acquisizione dell'infezione. È possibile, infatti, che la vaccinazione non protegga altrettanto bene nei confronti della malattia asintomatica (infezione) e che, quindi, i soggetti vaccinati possano ancora acquisire SARS-CoV-2, non presentare sintomi e trasmettere l'infezione ad altri soggetti. Ciononostante, è noto che la capacità di trasmissione da parte di soggetti asintomatici è inferiore rispetto a quella di soggetti con sintomi, in particolare se di tipo respiratorio”.*

### 2.1 “I lavoratori vaccinati, inclusi gli operatori sanitari, devono mantenere l'uso dei DPI e dei dispositivi medici, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro?”

*“Tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione”.*

“È noto che i vaccini anti-COVID-19 riducono significativamente la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente sintomatica. D'altro canto, si ribadisce che nessun vaccino anti-COVID-19 conferisce un livello di protezione del 100%, la durata della protezione vaccinale non è ancora stata stabilita, la risposta protettiva al vaccino può variare da individuo a individuo e, al momento, non è noto se i vaccini impediscano completamente la trasmissione di SARS-CoV-2 (*infezioni asintomatiche*). Quindi, seppur diminuito, non è possibile al momento escludere un rischio di contagio anche in coloro che sono stati vaccinati. Questo è coerente con quanto ribadito dall'ECDC che riporta come, al momento, non vi siano prove sufficienti dell'effetto della vaccinazione sull'infezione asintomatica, e, quindi, sulla possibilità di trasmissione del virus da parte di soggetti vaccinati. ***Pertanto, i lavoratori/operatori sanitari nonostante siano stati sottoposti a vaccinazione devono essere considerati potenzialmente in grado di infettarsi con SARSCoV-2 e di trasmettere il virus ad altri.***

La WHO, anche a causa della emergenza di VOC, sottolinea l'importanza per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l'infezione o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di prevenzione e controllo sanitarie e socio-comportamentali. 21 Queste raccomandazioni sono state riprese dalla Circolare del Ministero della Salute sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2 e sulla valutazione del rischio e misure di controllo. 22 In conclusione, ogni lavoratore, inclusi gli operatori sanitari, anche se ha completato il ciclo vaccinale, per proteggere sé stesso, gli eventuali pazienti assistiti, i colleghi, nonché i contatti in ambito familiare e comunitario, dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati, in particolare osservare il distanziamento fisico (laddove possibile), indossare un'appropriata protezione respiratoria, igienizzarsi o lavarsi le mani secondo procedure consolidate.”

### 2.3 “Se una persona vaccinata con una o due dosi viene identificata come contatto stretto di un caso positivo, bisogna adottare le misure previste per i contatti stretti?”

“Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute, questa deve essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie. Si mantiene la deroga alla quarantena per il personale sanitario, con il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dell'infezione, fino a un'eventuale positività ai test di monitoraggio per SARS-CoV-2 o alla comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19”.

“A prescindere dal tipo di vaccino ricevuto, dal numero di dosi e dal tempo intercorso dalla vaccinazione, in generale, la persona vaccinata considerata “contatto stretto” deve osservare, purché sempre asintomatica, un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato in decima giornata o di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, come da indicazioni contenute nella Circolare n. 32850 del 12/10/2020.”

#### **TUTTOCIÒ PREMESSO**

**Si invita tutto il personale in servizio ad un più attento rispetto ed attuazione delle misure di prevenzione per il contenimento della diffusione del Sars-Cov-2.**

Qualora i destinatari vogliano approfondire le tematiche stralciate nella presente informativa si allega il “*Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2021*” - “*Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19*” del 13 marzo 2021.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Mariagrazia Costantino



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

*I.C. Noviglio Casarile-Scuola della Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado*

Via Verdi, 2 - NOVIGLIO (MI) Tel. 029006437 Codice Fiscale 80141530156

E-mail [MIIC881004@istruzione.it](mailto:MIIC881004@istruzione.it) – Pec [MIIC881004@pec.istruzione.it](mailto:MIIC881004@pec.istruzione.it)- Sito web [www.icnovigliocasarile.edu.it](http://www.icnovigliocasarile.edu.it)